

10 febbraio 2018 11:34

ITALIA: Guida sotto effetto droghe. Corte Costituzionale: no a revoca patente guida

No all'automatica revoca amministrativa della patente di guida per chi viene condannato per aver violato la legge sugli stupefacenti. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma, contenuta nel codice della strada e modificata dal pacchetto sicurezza varato nel 2009, nella parte in cui dispone che il prefetto deve provvedere alla revoca della patente nei confronti dei condannati per droga. I giudici della Consulta, con una sentenza depositata oggi, hanno ritenuto fondata una delle questioni sollevate dal tribunale di Genova: "la disposizione denunciata - si legge nella sentenza della Corte - ricollega infatti in via automatica il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non suscettibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più - aggiungono i giudici delle leggi - possono essere assai risalenti nel tempo rispetto alla data di definizione del giudizio". Inoltre, una "irragionevolezza" viene alla luce se si considera la "discrezionalità" prevista per la "parallela misura del ritiro" della patente: "La contraddizione - si spiega nella sentenza - non sta nel fatto che la condanna per reati in materia di stupefacenti possa rilevare come condizione soggettiva ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, agli effetti della sua revocabilità da parte dell'autorità amministrativa, anche quando il giudice penale, non ritenendo che detto titolo sia strumentale al reato commesso o che possa agevolare la commissione di nuovi reati, decisa di non disporre, ovvero disponga per un più breve periodo, la sanzione accessoria del ritiro della patente", ma, piuttosto, risulta contraddittorio che "mentre il giudice penale ha la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha il dovere di disporre la revoca", osserva la Consulta, sottolineando quindi che la norma in esame viola i "principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza" sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.